

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1101/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 22 ottobre 2008****relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto****(Versione codificata)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 187,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) La Commissione, per adempiere i compiti che le sono stati affidati dai trattati, deve disporre di informazioni complete e attendibili. Nell'interesse di una gestione efficace, l'Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato «Eurostat», dovrebbe disporre di tutte le informazioni statistiche nazionali di cui ha bisogno per elaborare statistiche a livello comunitario e per effettuare analisi appropriate.

(3) L'articolo 10 del trattato CE e l'articolo 192 del trattato Euratom impongono agli Stati membri di facilitare la Comunità nell'adempimento dei propri compiti. Tale obbligo riguarda anche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie a tal fine. Inoltre, l'assenza di dati statistici riservati costituisce per Eurostat una notevole perdita di informazioni a livello comunitario e rende difficoltosa sia l'elaborazione di statistiche sia la realizzazione di analisi sulla Comunità.

(4) Gli Stati membri non hanno più motivo di invocare disposizioni relative al segreto statistico poiché è apparso

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 600) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

⁽²⁾ GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. allegato I.

che Eurostat offre le stesse garanzie di riservatezza dei dati di quelle offerte dagli istituti nazionali di statistica. Tali garanzie sono già, in una certa misura, inserite nei trattati comunitari, in particolare nell'articolo 287 del trattato CE e nell'articolo 194, paragrafo 1, del trattato Euratom, nonché nell'articolo 17 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) ⁽⁴⁾, e possono essere rafforzate con provvedimenti appropriati, adottati in applicazione del presente regolamento.

(5) Ogni violazione del segreto statistico protetto dal presente regolamento dovrebbe essere efficacemente repressa, chiunque ne sia l'autore.

(6) Ogni violazione, commessa volontariamente o per negligenza, degli obblighi che incombono ai funzionari e agli altri agenti di Eurostat dà luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, all'applicazione di sanzioni penali per violazione del segreto professionale, nel rispetto del combinato disposto degli articoli 12 e 18 del protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

(7) Il presente regolamento riguarda solamente la comunicazione ad Eurostat di dati statistici che, nell'ambito di competenza degli istituti nazionali di statistica, sono coperti dal segreto statistico e non incide sulle disposizioni specifiche del diritto nazionale e comunitario relative alla trasmissione alla Commissione di qualsiasi altro tipo di informazioni.

(8) Il presente regolamento lascia impregiudicato l'articolo 296, paragrafo 1, lettera a), del trattato CE ai termini del quale nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

(9) L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, di quelle volte ad assicurare la protezione dei dati statistici riservati trasmessi ad Eurostat, richiede la disponibilità di risorse umane, tecniche e finanziarie.

⁽⁴⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

